



## COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

*IN GESTIONE ASSOCIATA CON  
COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME – COMUNE DI FIEROZZO – COMUNE DI FRASSILONGO – COMUNE DI PALU'  
DEL FERSINA – COMUNE DI VIGNOLA FALESINA*

### DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

**n. 45 dd. 17-04-2019**

**OGGETTO:** Rettifica in autotutela della determinazione n. 28 del 06.03.2019 e della documentazione approvata per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione del Palazzo del Ghiaccio comunale per il periodo 01.07.2019-30.06.2024.

Richiamata la determinazione della Dirigente della Direzione Servizi ai Cittadini n. 28 dd. 06.03.2019 con la quale si approvava la documentazione progettuale inerente all'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione del Palazzo del ghiaccio per il periodo 01.07.2019-30.06.2024 con opzione di proroga biennale;

preso atto che il bando di gara, in versione integrale o estratto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sul profilo di committente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sulla piattaforma digitale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani a diffusione locale e due a diffusione nazionale;

considerato che il paragrafo n. 5 del suddetto bando prevedeva che i concorrenti, a pena di esclusione, allegassero all'offerta economica il piano economico finanziario previsto all'art. 168, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. con evidenza della copertura degli investimenti e la connessa gestione per tutto l'arco temporale della concessione (01.07.2019-30.06.2026) e con la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali;

preso atto che, diversamente dal disposto normativo, tale paragrafo n. 5 ha chiesto anche che il suddetto piano finanziario venisse validato dal soggetto individuato dal

concorrente al fine del rilascio della cauzione definitiva di cui al paragrafo 3.3 del bando medesimo;

evidenziato che la suddetta clausola di bando è stata prevista sulla base dell'assunto che la valutazione del Piano Economico Finanziario costituisse elemento essenziale ai fini del rilascio delle garanzie richieste nell'ambito delle procedure di gara;

considerato che nel corso della procedura sono pervenute richieste di chiarimento in relazione al significato di tale "validazione" da parte di Istituti bancari e assicurativi;

appurato pertanto che il termine "validazione" non è stato uniformemente interpretato, che il bando non specificava contenuti e responsabilità connesse a tale validazione e che – comunque – gli Istituti bancari e assicurativi non assumono il piano economico finanziario come elemento determinante al fine del rilascio della garanzia definitiva ma si avvalgono, nel valutare garantirsi la solvibilità/solidità del soggetto, di altri elementi anche estranei alla procedura di gara e allo specifico contratto (ad esempio, il patrimonio personale del soggetto garantito);

considerato pertanto che, anche qualora degli offerenti avessero presentato un piano economico finanziario validato, tale validazione non potrebbe essere ritenuta idonea o sufficiente in quanto, per le diverse interpretazioni, non garantisce sufficientemente l'Ente in ordine all'attendibilità e sostenibilità del piano medesimo;

considerato inoltre che, comunque, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di valutare nel merito il Piano Economico Finanziario;

ritenuto quindi necessario intervenire, a rettifica del bando di gara, eliminando la validazione del piano economico finanziario da parte di istituti bancari o assicurativi quale requisito di partecipazione alla procedura di gara;

dato atto che la presente determinazione non rileva ai fini contabili;

visto il Codice degli enti locali della Regione Trentino –Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare l'art. 126 relativo alle competenze dirigenziali;

vista la L.P. 17 giugno 2004, n. 6 ed in particolare l'art. 10 ove sono elencate le disposizioni generali in materia di servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale e fra queste è previsto l'affidamento a soggetti individuati attraverso l'esplicitamento di gare con procedure a evidenza pubblica e per periodi determinati;

visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 09.01.2019 "Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021, del

Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), della Nota integrativa e del Piano degli indicatori”;

vista la deliberazione giuntale n. 2 dd. 11.01.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2019-2021: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.).

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 8 dd. 29.11.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2019-2021: obiettivi gestionali da assegnare ai Dirigenti;

vista la deliberazione giuntale n. 24 dd. 13.02.2001 che dà pratica attuazione al principio di distinzione delle funzioni fra organi elettivi e dirigenti, indicando anche quali atti rimangono di competenza della Giunta e del Sindaco;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 10 del 16.08.2018 con cui è stata attribuita alla dott.ssa Torghelle Liviana la responsabilità dirigenziale della Direzione Servizi ai Cittadini;

considerato che il presente provvedimento, trattandosi di atto gestionale, rientra nella competenza del Dirigente della Direzione Servizi ai Cittadini;

## **DETERMINA**

1. Di rettificare, per le motivazioni esposte in premessa, il bando di gara dd. 11.03.2019 per l'affidamento in concessione ad un soggetto esterno del servizio pubblico di gestione e conduzione del Palazzo del Ghiaccio, situato in loc. Ponte di Vigalzano - Pergine Valsugana per il periodo 01.07.2019 al 30.06.2024 (con opzione di proroga biennale) eliminando la validazione del piano economico finanziario, prevista al paragrafo n. 5 del medesimo bando, quale requisito di partecipazione alla procedura;
2. Di confermare quanto diversamente disposto con la determinazione n. 28 dd. 06.03.2019.

\*\*\* \*\* \* \*\* \*\*

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub b).



**IL DIRIGENTE**  
**- F.to Liviana Torghele -**